



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 27 del 29/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:00, presso il Palazzo Comunale di Via San Marco, 19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	MORGANI SERENA	SI	
2	BOLDINI MATTEO	SI	
3	TOSA MARIO	SI	
4	TOSA ELISA	SI	
5	MAGNINI GRAZIANO	SI	
6	BONOMELLI MANUEL	SI	
7	GIACOMINI GIACOMO		SI
8	PERINI MAURIZIO	SI	
9	BERNARDI LOREDANA	SI	
10	PASINETTI ENRICO		SI
11	SCOLARI SARA	SI	

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto Bernardi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Morgani Serena, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

Il Sindaco illustra brevemente il punto all'ordine del giorno, dando lettura delle partecipazioni detenute dall'Ente e delle ricognizioni effettuate. Poi pone il punto in votazione;

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Appurato che non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli Enti Strumentali, le Fondazioni, i consorzi, le istituzioni etc....

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17

del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Savio dell'Adamello e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopraindicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro- Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs n. 175/2016 - Censimento Annuale delle Partecipazioni Pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014" che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, l'Ente alla data del 31.12.2024, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- Società Valle Camonica Servizi Srl nella percentuale dello 0,0827%
- Società SIV Srl nella percentuale del 1,32%
- Società Impianti Turistici S.I.T. S.p.a. nella percentuale dello 0,17%;
- Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona nella percentuale dello 0,18%

Dato atto che, l'Ente alla data del 31.12.2024, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni indirette, definite come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica:

- Società Valle Camonica Servizi S.r.l. (tramite il Consorzio Servizi di Valle Camonica) nella percentuale del 1,2277%;
- Società Blu Reti Gas S.r.l. nella percentuale del 1,3103%;
- Società Valle Camonica Servizi Vendite SpA nella percentuale del 1,3103%;

Dato atto inoltre che, la ricognizione straordinaria effettuata, con proprio precedente atto n. 29 del 6 dicembre 2017 presentava le seguenti azioni:

- cessione/alienazione di quote: Nessuna
- liquidazione: Valsaviore S.p.a. già in liquidazione volontaria alla data della revisione straordinaria
- azione di razionalizzazione: Nessuna
- fusione per incorporazione (Integra Srl partecipazione indiretta)
- società da mantenere: Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l., Valle Camonica Servizi S.r.l. Società Impianti Turistici S.p.a., Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. e Blu Reti Gas S.r.l.

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Saviore dell'Adamello detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e che, pertanto, le partecipazioni mantenute al 31.12.2024 sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

- SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti n. 65 - quota di partecipazione pari al 1,32% - società che svolge un servizio di interesse generale (gestione in associazione con la società Acque Bresciane s.r.l. del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pertinenti del SII, delle rete di distribuzione acquedotto e fognatura e delle prese d'utenza, compreso il servizio di pronto intervento);
- VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65 quota di partecipazione pari al 0,0827% - società che svolge un servizio di interesse generale (raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti per il tramite dell'Unione dei Comuni della Valsavioire);
- SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.I.T. S.P.A con sede a Ponte di legno in Via F.lli Calvi 56/I, quota di partecipazione pari allo 0,17% - società che gestisce funicolari, ski-lift e seggiovie per la mobilità turistico sportiva nel comprensorio Adamello Ski Ponte di Legno-Tonale;
- AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA con sede a Breno (BS) in via F. Tassara, 4 quota di partecipazione pari allo 0,18% - per la gestione dei servizi sociali

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

- VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti, 65; - società partecipata indirettamente da VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L al 100%;
- BLU RETI GAS S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti, 65; - società partecipata indirettamente da VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L. al 100%;
- Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Morgani Serena

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 15/01/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 09/02/2026 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 15/01/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Savio dell'Adamello, 15/01/2026

Segretario Comunale
Dott. Alberto Bernardi